**ATTO CAMERA**

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03642**

**Dati di presentazione dell'atto**

Legislatura: 18

Seduta di annuncio: 307 del 19/02/2020

**Firmatari**

Primo firmatario: [PANIZZUT MASSIMILIANO](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307376&idLegislatura=18)
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 19/02/2020

| Elenco dei co-firmatari dell'atto |
| --- |
| **Nominativo co-firmatario** | **Gruppo** | **Data firma** |
| [BOLDI ROSSANA](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=300506&idLegislatura=18)  | LEGA - SALVINI PREMIER  | 19/02/2020 |
| [DE MARTINI GUIDO](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307217&idLegislatura=18)  | LEGA - SALVINI PREMIER  | 19/02/2020 |
| [FOSCOLO SARA](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307131&idLegislatura=18)  | LEGA - SALVINI PREMIER  | 19/02/2020 |
| [LAZZARINI ARIANNA](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307570&idLegislatura=18)  | LEGA - SALVINI PREMIER  | 19/02/2020 |
| [LOCATELLI ALESSANDRA](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307622&idLegislatura=18)  | LEGA - SALVINI PREMIER  | 19/02/2020 |
| [SUTTO MAURO](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=308141&idLegislatura=18)  | LEGA - SALVINI PREMIER  | 19/02/2020 |
| [TIRAMANI PAOLO](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307484&idLegislatura=18)  | LEGA - SALVINI PREMIER  | 19/02/2020 |
| [ZIELLO EDOARDO](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307143&idLegislatura=18)  | LEGA - SALVINI PREMIER  | 19/02/2020 |
| [RIBOLLA ALBERTO](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307628&idLegislatura=18)  | LEGA - SALVINI PREMIER  | 19/02/2020 |

**Commissione assegnataria**

Commissione: [XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)](http://www.camera.it/99?shadow_organo_parlamentare=2812)

**Destinatari**

Ministero destinatario:

* MINISTERO DELLA SALUTE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 19/02/2020

**Stato iter:**

**20/02/2020**

| Partecipanti allo svolgimento/discussione |
| --- |
| **ILLUSTRAZIONE**  | **20/02/2020** |
| [Resoconto](http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=18&anno=2020&mese=02&giorno=20&idCommissione=12)  | [LOCATELLI ALESSANDRA](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307622)  | LEGA - SALVINI PREMIER |
|   |
| RISPOSTA GOVERNO  | 20/02/2020 |  |
| [Resoconto](http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=18&anno=2020&mese=02&giorno=20&idCommissione=12)  | [ZAMPA SANDRA](http://documenti.camera.it/apps/resoconto/getSchedaPersonale.aspx?idLegislatura=18&idPersona=302850&webType=Normale)  | SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)  |  |
|   |
| REPLICA  | 20/02/2020 |  |
| [Resoconto](http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=18&anno=2020&mese=02&giorno=20&idCommissione=12)  | [LOCATELLI ALESSANDRA](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307622)  | LEGA - SALVINI PREMIER |  |

**Fasi iter:**

DISCUSSIONE IL 20/02/2020

SVOLTO IL 20/02/2020

CONCLUSO IL 20/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03642

presentato da

PANIZZUT Massimiliano

testo di

Mercoledì 19 febbraio 2020, seduta n. 307

  PANIZZUT, BOLDI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, LOCATELLI, SUTTO, TIRAMANI, ZIELLO e RIBOLLA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere – premesso che:

l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto la creazione di elenchi speciali ad esaurimento, tutelando la posizione di quei lavoratori che hanno esercitato una professione sanitaria per un periodo superiore a 36 mesi negli ultimi dieci anni e non dispongono di un titolo idoneo per iscriversi nei nuovi albi professionali;

il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 ha precisato che, per i lavoratori autonomi, il periodo di attività può essere documentato: «I. dal possesso di partita IVA fin dall'inizio dell'attività libero professionale e/o la copia dei contratti delle collaborazioni espletate; II. dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell'attività professionale nel mese di riferimento; III. da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale dichiarata»;

dalla disposizione sopra citata appare evidente l'intento del Ministero di ammettere la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività attraverso qualsiasi «atto utile», e non già solamente mediante alcuni documenti fiscali predeterminati;

in fase di valutazione delle domande, tuttavia, risulta agli interroganti che i competenti organi collegiali abbiano espressamente richiesto, a dimostrazione del periodo di attività, l'inoltro da parte del professionista di un determinato numero di fatture;

alcune associazioni hanno sollevato perplessità, supportate da pareri di studi legali e consulenti fiscali, rilevando come le fatture non possano essere individuate alla stregua di un documento fondamentale per dimostrare la continuità dell'attività, alla luce del tenore letterale della disposizione sopra citata; tra l'altro, per le limitate informazioni che vi sono riportate, le fatture non consentono neppure una reale valutazione del periodo lavorativo;

inoltre, l'utilizzo della fattura con i dati del paziente espone il professionista che l'ha rilasciata e l'Ordine che la visiona al mancato rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e a relative sanzioni;

a quanto consta agli interroganti, sulla questione, l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica (Tsrm) e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Pstrp) si è limitato, per il momento, ad inoltrare il parere di uno studio di commercialisti a favore dell'utilizzo delle fatture; parere che, peraltro, si porrebbe in contrapposizione con quelli espressi dai professionisti consultati dalle associazioni –:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza per chiarire, anche attraverso una circolare interpretativa, che la produzione delle fatture non costituisce un elemento indispensabile per dimostrare l'effettivo svolgimento del periodo di attività lavorativa richiesto ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali.
(5-03642)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 febbraio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-03642

In merito ai requisiti per l'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, rammento che l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto il comma 4-*bis* all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, prevedendo che: «ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione».
Lo stesso articolo 1, al comma 538, ha previsto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, con decreto del Ministro della salute fossero istituiti gli elenchi speciali sopra esplicitati.
Con dette disposizioni, il legislatore, – considerato che con la legge n. 3 del 2018 sono stati istituiti gli albi professionali anche per le professioni sanitarie che ne erano ancora prive, e che pertanto l'obbligatorietà di iscrizione all'albo anche per le nuove categorie professionali è divenuta indispensabile per l'esercizio della relativa attività professionale sanitaria – ha ritenuto di intervenire in favore di quei lavoratori che, pur avendo esercitato una professione sanitaria per diversi anni, a seguito dell'istituzione dei nuovi albi professionali, non potevano iscriversi ad essi, per mancanza di titolo idoneo, con il rischio di essere licenziati o, nel caso di attività libero professionale, di essere denunciati per esercizio abusivo.
Si è, pertanto, riconosciuta loro la possibilità di poter continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, sia come dipendenti che come liberi professionisti, purché abbiano svolto un'attività professionale per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, e si iscrivano in appositi elenchi speciali entro il 31 dicembre 2019.
Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2020.
In attuazione del citato articolo 1, comma 538, della legge n. 145 del 2018, questo Ministero ha predisposto il decreto ministeriale 9 agosto 2019, concernente «l'istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione», che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 2019.
Detto decreto ha previsto l'istituzione degli elenchi speciali, ed ha stabilito anche i requisiti per l'iscrizione ad essi.
In particolare per i lavoratori autonomi, l'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto ha previsto che possono essere iscritti agli elenchi speciali «i lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:
1. Per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato:
I. dal possesso della partita I.V.A. fin dall'inizio dell'attività libero professionale e/o la copia di contratti delle collaborazioni espletate;
II. dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell'attività professionale nel mese di riferimento;
III. da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale dichiarata». I requisiti ai punti I, II, III, non sono alternativi, ma devono essere presentati dall'interessato all'Ordine di competenza congiuntamente, per l'iscrizione negli elenchi speciali, al fine di poter dare prova di aver svolto per almeno 36 mesi le attività professionali, (che devono essere maturate negli ultimi dieci anni alla data dell'entrata in vigore della legge n. 145 del 2018) previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento. Detto periodo temporale è stato previsto nell'ottica della tutela della salute pubblica, quale periodo minimo lavorativo indispensabile per dimostrare che gli operatori, pur non in possesso dei requisiti per iscriversi agli albi professionali, abbiano acquisito competenze professionali di tipo sanitario, corrispondenti alla professione sanitaria di riferimento e possono continuare ad esercitarle attraverso l'iscrizione in un elenco speciale. Con nota del 3 dicembre 2019, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ha precisato al Ministero della salute di ritenere che nell'ambito della documentazione fiscale richiesta dal decreto ministeriale all'articolo 1, comma 2, lettera *c,* punto II, «la prova dell'effettivo svolgimento possa essere dimostrata attraverso il deposito delle fatture che indichino lo svolgimento di attività riferibili a uno o più mesi».
Con nota del 9 dicembre 2019, il Ministero ha concordato con detta Federazione circa l'orientamento espresso, ritenendo che «il deposito delle fatture sia la documentazione fiscale in grado di comprovare lo svolgimento dell'attività professionale nel mese di riferimento in osservanza a quanto previsto dal citato DM».
Da ultimo, quanto al fatto che l'utilizzo della fattura con i dati del paziente possa esporre il professionista che l'ha rilasciata e l'Ordine che la visiona al mancato rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e a relative sanzioni, si fa presente che tale evenienza risulta infondata, in quanto i dati sensibili possono essere sempre oscurati dal professionista, mentre la finalità che si intende perseguire attraverso la previsione della presentazione delle fatture non è quella di conoscere l'identità del paziente, quanto piuttosto il tipo di prestazione erogata dal professionista (sanitaria o non) e il periodo di effettuazione della stessa, ai fini del computo del periodo minimo dei 36 mesi.